

svolgersi in quella zona più speditamente che pel passato.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Molina. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda sia urgente dovere, da parte dell'Amministrazione finanziaria, sistemare la posizione dei geometri del catasto e dei servizi tecnici in modo da eliminare l'attuale ingiusta sperequazione per la quale funzionari che superarono felicemente la prova di assegnazione al ruolo ordinario si trovano in sensibile condizione di inferiorità di carriera in confronto di colleghi riprovati e perciò rimasti nel ruolo aggiunto ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione non disconosce l'equità anzi la necessità di un provvedimento inteso a migliorare la condizione dei geometri del ruolo ordinario, che in più di 25 anni di servizio raggiunsero stipendi di appena 2,500 lire, mentre superarono esami, ai quali non si presentarono, o nei quali caddero, loro colleghi del ruolo aggiunto che ora godono stipendi di 3,500 lire.

« Sennonchè siffatto provvedimento dovrà essere rinviato a quando le condizioni dell'Erario permetteranno di deflettere dalla massima stabilita di non apportare variazioni di nessun genere agli organici ».

« *Il sottosegretario di Stato*
« DANIELI ».

Rubilli. — *Ai ministri dell'istruzione pubblica e dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per disciplinare con legali titoli di studio il servizio delle infermiere, specialmente ora che le donne potranno essere anche chiamate ad espletare tale ufficio presso gli Ospedali militari ».

RISPOSTA. — « La legislazione in vigore non sabordina in genere al possesso di determinati requisiti di capacità e cultura l'esercizio delle mansioni d'infermiere in pubblici o privati stabilimenti di cura, eccezione fatta per gl'infermieri (maschi e femmine) dei manicomi, i quali in virtù del regolamento 16 agosto 1909, n. 615 per l'esecuzione della legge sui manicomi e sugli alienati, debbono essere dotati di sana costituzione fisica, aver serbato buona condotta morale e civile, saper leggere e scrivere ed aver compiuto i 18 anni.

« L'articolo 24 del Regolamento stesso fa poi obbligo al Direttore del Manicomio di istituire corsi speciali teorico-pratici per l'istruzione degli infermieri (interni, ed eventualmente, anche esterni) e per la for-

mazione d'un buon personale di vigilanza, ed autorizza il Direttore medesimo a rilasciare attestati di idoneità alle mansioni di infermiere o di sorvegliante a coloro che, avendo frequentato il corso con assiduità, avranno superato con buon esito un esame teorico-pratico finale. Gli attestati di idoneità rilasciati in un manicomio pubblico sono validi per l'ammissione in qualunque altro.

« Infine, il successivo articolo 25 autorizza il ministro dell'interno a rilasciare, su proposta della Commissione provinciale di vigilanza, attestati di benemerenzza ai Direttori e medici di manicomi pubblici e privati, che si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di istruzione del personale d'assistenza.

« Benchè, come si è accennato, nessun requisito specifico di capacità richiedano le leggi ed i regolamenti generali per l'esercizio della professione d'infermiere, tuttavia i regolamenti interni ed organici dei singoli istituti di cura, contengono, di regola, norme speciali e richiedono per il personale d'assistenza titoli di capacità fisica, morale ed intellettuale, atti a dimostrare la sua idoneità alle mansioni cui è destinato.

« I maggiori ospedali curano inoltre la istruzione professionale degli infermieri di ambo i sessi, istituendo appositi corsi interni, e, qualche volta, scuole professionali di grado più elevato, come la Scuola Convitto Regina Elena, in Roma, e la scuola analoga di Firenze, al mantenimento delle quali contribuiscono oltre che gli enti promotori, la privata beneficenza e lo Stato.

« Ciò premesso, pur riconoscendo, in massima, l'opportunità che l'esercizio della professione di infermiere sia subordinato a determinate garanzie nell'interesse del servizio di assistenza, tenuto conto che a tanto in sostanza provvedono, per i manicomi, il regolamento generale succitato e, per gli altri luoghi di cura, i singoli regolamenti interni ed organici, in armonia alle condizioni locali, questo Ministero d'accordo con quello dell'istruzione non ritiene che sia, almeno per ora, il caso di emanare in questa materia speciali norme di carattere generale, in considerazione anche della difficoltà crescente, di trovare, nell'attuale momento, personale disponibile per le mansioni di infermieri.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1917 — Tip. della Camera dei Deputati.